



I motivi ed i contenuti giuridici principali dell'obiezione fiscale del Movimento Trieste Libera per i cittadini, i residenti e le imprese del Free Territory of Trieste

L'asserita sovranità dello Stato italiano su Trieste, il suo territorio ed il suo Porto Franco internazionale è una finzione politico-giuridica che non corrisponde a verità, poiché tale sovranità è cessata dal 15 settembre del 1947 in forza dell'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 che vi ha fatto subentrare la sovranità di Stato del Free Territory of Trieste nel previsto Regime Provvisorio di governo;

con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, che è uno strumento esecutivo aggiunto del Trattato di Pace, l'attuale Free Territory of Trieste è pertanto affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e non dello Stato italiano per conto del Parlamento italiano;

il Trattato di Pace del 1947 ed il Memorandum di Londra del 1954 sono strumenti giuridici multilaterali tuttora in vigore nel diritto internazionale, mai modificati per quanto riguarda le norme relative all'attuale Free Territory of Trieste (cfr. US Department of State, *Treaties in Force*, 2013);

il Trattato di Pace del 1947 ed il Memorandum di Londra del 1954 sono strumenti giuridici internazionali ratificati ed eseguiti nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana con leggi vigenti (*L. 2 agosto 1947, n. 811; DLCPS 28 novembre 1947, n. 1430; L. n. 3054 del 25.11.1952; DPR 27 ottobre 1954; L. cost. n. 1/1963, art. 70*) dove hanno prevalenza sul diritto interno (*artt. 10 primo comma e 117 primo comma Cost.*);

il Governo italiano ha perciò esercitato e continua ad esercitare tale amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, direttamente ed attraverso un apposito Commissario del Governo (Commissario Generale sino al 1964, attuale Commissario presso la Regione Friuli Venezia Giulia) al quale ha conferito e non ha sinora revocato le necessarie deleghe legislative ed amministrative speciali;

per tali motivi le leggi dello Stato italiano, incluse quelle fiscali, non hanno direttamente vigore sul Free Territory of Trieste, e possono esservi applicate soltanto se e nella misura in cui le loro norme vi vengano estese con provvedimenti legislativi specifici e regolarmente pubblicati su apposito Bollettino ufficiale, che vengano assunti dal Governo italiano amministratore, o dal Commissario di Governo delegato, a tale loro titolo ed in conformità con l'ordinamento stabilito dal Trattato di Pace;

pertanto è *ipso facto* illegittima e nulla l'applicazione al Free Territory of Trieste, e con esso ai suoi cittadini di diritto, ai suoi residenti, alle sue istituzioni ed alle sue imprese, di norme dell'ordinamento italiano che non siano state estese al Free Territory con i necessari provvedimenti legislativi dell'Autorità amministratrice, o che abbiano contenuti in contrasto con l'ordinamento del Free Territory stabilito dal Trattato di pace;

nonostante ciò, dal 1964 il Governo italiano amministratore ed il suo Commissario delegato hanno omissso le procedure formali di emissione e di pubblicazione dei provvedimenti legislativi di estensione delle leggi italiane al Free Territory of Trieste, e ne hanno

illecitamente consentita l'estensione informale diretta per simulare la sovranità italiana su di esso in violazione del Trattato di Pace e del Memorandum del 1954;

nello stesso tempo il Governo italiano amministratore ed il suo Commissario delegato hanno continuato ad esercitare sino ad oggi i poteri legislativi di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste con decreti su altre materie, come l'estensione dei Punti Franchi del Porto Franco internazionale di Trieste, il "Fondo Trieste" e le circoscrizioni elettorali provinciali;

di conseguenza, si deve ritenere a priori illegittima l'applicazione al Free Territory of Trieste di tutte le leggi italiane delle quali è stata omessa dal 1964 l'estensione con provvedimenti formali dell'Autorità amministratrice civile provvisoria;

l'obbligo di estensione legislativa delle leggi italiane da parte dell'Autorità amministratrice, a pena di nullità, è stato riconosciuto e confermato dalla Suprema Corte italiana di Cassazione – la quale per Decreto n. 2/1954 dell'Autorità amministratrice funge anche da Corte di Cassazione dell'attuale Free Territory of Trieste – con sentenza 26 febbraio 1965, n. 323 della sua I Sezione civile, in materia fiscale:

«Poiché il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, istitutivo della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, non è stato esteso al Territorio Libero di Trieste, i cittadini italiani ivi residenti al 28 marzo 1947 non possono essere assoggettati a tale imposta, indipendentemente dalla circostanza che i loro beni siano situati in tutto o in parte fuori del Territorio Libero di Trieste.»;

tutto ciò conferma che la finzione politico-giuridica della sovranità italiana su Trieste dopo il 15 settembre 1947 viola sia il diritto internazionale, sia la Costituzione e l'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, e che le tesi con cui le autorità italiane tentano di giustificarla sono infondate ed ingannevoli;

tale finzione politico-giuridica viene utilizzata dal Governo italiano amministratore anche per sottoporre illegalmente il Free Territory of Trieste, i suoi cittadini di diritto, i suoi residenti, le sue imprese e le sue istituzioni alle imposizioni fiscali dirette ed indirette dello Stato italiano, come se essi ne facessero parte, e per incamerare illecitamente nei bilanci dello Stato italiano e dei suoi enti le somme così ingiustamente incassate;

tali imposizioni fiscali dirette ed indirette illecite nel Free Territory of Trieste includono quelle effettuate da qualsiasi organo, amministrazione pubblica od impresa concessionaria di servizi della Repubblica Italiana;

inoltre, tali imposizioni fiscali dirette ed indirette illecite includono tutte anche una quota dell'enorme debito pubblico dello Stato italiano, dal cui pagamento il Free Territory of Trieste, e con esso i suoi cittadini di diritto e residenti, le sue imprese e le sue istituzioni, sono espressamente esentati dal Trattato di Pace vigente, che è contemporaneamente legge vigente dello Stato italiano, e precisamente dall'art. 5 dell'Allegato X del Trattato: «The Free Territory shall be exempt from the payment of the Italian public debt.»

ad oggi il debito pubblico italiano illecitamente addebitato in quota anche ai cittadini, ai residenti ed alle imprese del Free Territory of Trieste e causato dalle corruzioni abnormi del sistema politico ed istituzionale dello Stato italiano, ha superato i 2.214 miliardi di euro, è in

crescita inarrestabile e grava già per oltre 36.000 euro su ciascun individuo e per oltre 80.000 euro su ciascun lavoratore autonomo o dipendente;

tali imposizioni fiscali illecite ed ingigantite sia dal debito pubblico italiano, sia dagli altri effetti delle corruzioni abnormi del sistema politico ed istituzionale italiano, riducono ingiustamente in povertà i cittadini di diritto ed i residenti del Free Territory of Trieste e mandano in dissesto le sue imprese, che per questo motivo non riescono più a pagare le tasse ingiustamente pretese dal Governo e dallo Stato italiano;

il Governo e lo Stato italiano oltre a creare in tal modo queste condizioni di povertà e di dissesto ne approfittano per incassare con la forza le tasse non dovute, espropriando ingiustamente i cittadini di diritto, i residenti e le imprese del Free Territory of Trieste dei loro beni mobili ed immobili, a vantaggio di speculatori;

tali imposizioni ed esazioni fiscali forzate, illecite ed ingiuste sono accompagnate anche dalla violazione, da parte del Governo italiano amministratore e dello Stato italiano, del diritto politico dei cittadini, dei residenti e delle imprese del Free Territory of Trieste di essere rappresentati come tali, e quindi del principio democratico fondamentale «*no taxation without representation*»;

contemporaneamente il Governo italiano amministratore impedisce ai cittadini di diritto, ai residenti ed alle imprese del Free Territory of Trieste di difendersi in equo giudizio da tali abusi fiscali e dagli altri abusi di sovranità, perché ha sostituito illecitamente gli organi giudiziari del Free Territory of Trieste, stabiliti dal Trattato di Pace, con gli organi giudiziari (civili, penali, amministrativi e tributari) dello Stato italiano, che come tali dipendono da esso, gli prestano giuramento di fedeltà (*L. 478/1946, art. 4*) ed agiscono in suo nome per sostenere la finzione della sua sovranità sul Free Territory;

tali organi giudiziari dello Stato italiano agiscono perciò, di diritto e di fatto, in conflitto totale ed insanabile con gli interessi di Stato del Free Territory of Trieste, violando sia il diritto del Free Territory, dei suoi cittadini e delle sue imprese ad avere propri organi giudiziari liberi ed indipendenti (Trattato di Pace, Allegato VI, art. 15 e leggi italiane di esecuzione e ratifica), sia il diritto fondamentale dei suoi cittadini ad avere un giudice neutrale ed imparziale anche in questa materia (*Dichiarazione universale dei diritti umani*, art. 10; *Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales*, art. 6; *Costituzione della Repubblica italiana*, art. 111);

i diritti principali dei cittadini, dei residenti e delle imprese così violati risultano essere quelli elencati nella «Carta dei Diritti dei Cittadini e delle Imprese del Free Territory of Trieste». notificata il 22 maggio 2015 dal Movimento Trieste Libera alle Autorità italiane amministrative ed alle altre Autorità italiane a Trieste;

la materia è già oggetto di contenzioso internazionale aperto dal Movimento Trieste Libera anche davanti al Parlamento Europeo, e suo tramite alla Commissione Europea, con la petizione dd. 4.6.2015, notificata anche a codeste Autorità italiane amministrative ed alle altre Autorità italiane a Trieste, «**per violazioni del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea nei rapporti giuridici, politici ed economici dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana verso l'attuale Free Territory of Trieste e verso gli altri Stati dell'UE e della Comunità internazionale**»;

l'obbligo giuridico primario di porre immediatamente fine a tali violazioni risulta incombere al Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei suoi singoli Ministri, del Commissario del Governo e degli altri funzionari da essi a ciò delegati, che di tale obbligo hanno perciò la piena responsabilità civile e penale, azionabile in tutte le sedi di giudizio competenti;

tale obbligo giuridico risulta esattamente rappresentato dall'atto notificato a tal fine il 15 giugno 2015 dal Movimento Trieste Libera al Commissario del Governo delegato, e suo tramite al Governo amministratore delegante, sotto il titolo di «**Invito formale ad adempiere entro 90 giorni agli obblighi di diritto internazionale e di diritto italiano verso il Free Territory of Trieste, i suoi cittadini e residenti, le sue imprese e le sue istituzioni**»;

le violazioni della legalità democratica a danno del Free Territory of Trieste costituiscono un aspetto ulteriore delle corruzioni interne del sistema politico ed istituzionale italiano, le cui conseguenze dannose si estendono in questo caso a livello internazionale;

l'affermazione della legalità ad ogni livello è un diritto ed un dovere etico, politico ed economico insopprimibile della persona umana verso se stessa, verso la collettività alla quale appartiene e verso la Comunità internazionale;

gli abusi fiscali del Governo e dello Stato italiano verso i cittadini di diritto, i residenti, le imprese e le istituzioni del Free Territory of Trieste precostituiscono il loro diritto sia al rimborso delle somme già ingiustamente versate o trattenute, sia a sospendere il pagamento spontaneo, e ad ottenere la sospensione immediata del pagamento coattivo, di tutte le imposizioni fiscali arretrate e correnti, dirette ed indirette, dello Stato italiano nel Free Territory of Trieste sino a quando il Governo amministratore e/o il suo Commissario delegato non ne provino la legittimità;

la prova di legittimità di dette imposizioni fiscali consiste:

a) nell'avvenuta estensione della relativa legge italiana al Free Territory of Trieste con regolare provvedimento dell'Autorità amministratrice, che deve essere pubblicato in un apposito Bollettino ufficiale e non può essere retroattivo;

b) nel fatto che la singola imposizione fiscale non sia in conflitto con le norme del Trattato di Pace, come nel caso del pagamento del debito pubblico italiano che deve esserne perciò detratto da qualsiasi imposizione fiscale diretta od indiretta nel Free Territory of Trieste;

c) nel fatto che le somme riscosse siano espressamente destinate ad essere incamerate dall'amministrazione civile provvisoria di Stato del Free Territory of Trieste, e non dall'amministrazione di uno Stato terzo, qual'è quella dello Stato italiano, dei suoi enti, delle sue amministrazioni pubbliche e dei suoi concessionari di servizi pubblici;

che dette pretese fiscali illecite non possono venire legittimate né legittimamente eseguite con provvedimenti di organi giudiziari dello Stato italiano, che come tali agiscono in conflitto palese ed insanabile con gli interessi di Stato del Free Territory of Trieste, dei suoi cittadini di diritto e residenti, delle sue imprese e delle sue istituzioni;

per tali i cittadini, i residenti e le imprese dell'attuale Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje che sottoscrivono l'obiezione fiscale predisposta dal Movimento Trieste Libera dichiarano:

– di avere sospeso per i motivi legittimi qui esposti i propri pagamenti di tutte le imposizioni fiscali dirette ed indirette dello Stato italiano, dei suoi organi, delle sue amministrazioni pubbliche e dei suoi concessionari di pubblici servizi sino a che l'Autorità amministratrice civile provvisoria del Free Territory of Trieste, costituita dal Commissario del Governo delegato all'amministrazione e dal Governo amministratore delegante, non ne abbia verificata, provata e dichiarata con atti formali la legittimità nei termini di prova sopra elencati;

- di voler pagare regolarmente e prima possibile tutte le imposizioni fiscali che saranno provate legittime nel Free Territory of Trieste per poterne sostenere i bilanci di Stato ed i pubblici servizi;

- chiedono perciò al Commissario di Governo delegato all'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, e suo tramite al Governo amministratore delegante, in tale loro ruolo, di provvedere tempestivamente a detti accertamenti ed alla comunicazione degli esiti, disponendo nel frattempo:

1) sospensione cautelare immediata di ogni e qualsiasi procedura di riscossione coattiva in corso od attivabile nel frattempo nei confronti del soggetto che presenta l'obiezione fiscale quale persona fisica e/o quale titolare o socio di imprese con sede nel Free Territory of Trieste;

2) comunicazione efficace immediata dei relativi provvedimenti cautelari di sospensione agli enti impositori ed ai concessionari della riscossione;

3) nomina di un giudice neutrale ed imparziale per le eventuali controversie in materia di imposizioni fiscali nel Free Territory of Trieste e nei confronti dei suoi cittadini di diritto, residenti, imprese ed istituzioni;

i cittadini, i residenti e le imprese richiedenti si riservano inoltre, in caso di inadempimento anche parziale dei sopra evidenziati doveri di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidati alla responsabilità del Governo italiano, e da esso delegati al Commissario del Governo incaricato, ogni azione individuale e collettiva di legge a difesa e rivalsa per capitale, interessi e danni, anche per quanto riguarda le responsabilità personali di ordine civile, penale (art. 44 ed altri c.p.) ed amministrativo dei singoli enti, amministrazioni e funzionari responsabili.